



549/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Avv. Alessandro Falconi Amorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente numero di Ruolo Generale 1441/2018, introdotta con ricorso ex art. 205 del C.d.S., depositato il 09.05.2018, da

codice fiscale _____, nato a T _____
(LT), il 05.09.1983 e residente a _____, in Via _____

rappresentato e difesa, per procura speciale a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv Roberto Iacovacci, pec: robertoiacovacci@punto-pec.it, contro il **PREFETTO DI GROSSETO**, rappresentato dal Vice Prefetto Dott.ssa Maria Paola Corritore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 280/2012 Area III Patenti, emesso il 19.04.2018 e notificato il 26.04.2018, col quale il Prefetto ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della sua patente di guida per tre mesi (dedotto il periodo di ulteriori tre mesi già scontato in sede cautelare), irrogata dal Tribunale di Grosseto con la sentenza penale di condanna n. 696/2017, emessa il 18.07.2017 e divenuta irrevocabile il 10.10.2017, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S.. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 della legge 241/90, non avendo il Prefetto rispettato il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza, per la conclusione del procedimento, determinato dalla notificazione del decreto di sospensione della patente e l'incompetenza del funzionario che avrebbe firmato il decreto in luogo del Prefetto, non risultando che egli

Sent. N.	_____
R.G. N.	_____
Rep N.	_____
Oggetto:	_____



fosse munito di idonea delega.

Con decreto in data 11.05.2018, questo Giudice ha concesso la richiesta inibitoria e ha fissato per la trattazione l'udienza del 30.07.2018.

Il Prefetto si è costituito via pec il data 11.07.2018, eccependo: 1) l'inesistenza di termini decadenziali per l'adempimento dell'obbligo di applicare la sanzione irrogata dal giudice penale, all'infuori di quello di prescrizione quinquennale stabilito dal Codice della Strada, non applicandosi in materia la legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo e, 2) che nello stesso decreto di sospensione della patente sarebbero indicati gli estremi del provvedimento prefettizio di delega alla firma n. 38689 del giorno 08.09.2016 e del provvedimento di reggenza n. 40486, del 12.09.2017.

All'udienza fissata, la causa è stata brevemente discussa dal solo ricorrente e decisa mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata. Dalla documentazione in atti non risulta, infatti, che il potere di disporre la sospensione delle patenti di guida in applicazione di sanzioni accessorie alla condanna penale irrogata dal Giudice ordinario rientri nella materia delegata dal Prefetto al Dirigente dell'Area III e, quindi, al Funzionario che ha sottoscritto l'impugnato decreto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

(omissis).

Grosseto, 7 dicembre 2018.

Il Giudice di Pace

(Avv. Alessandro Falconi Amorelli)



